



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|--|
| n.116 del registro data 08/07/2024 | OGGETTO: Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico del Comune di Scicli. |
|---|--|

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di luglio alle ore 13:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

| COMPONENTI | Carica | Presente | Assente |
|--------------------|--------------|----------|---------|
| MARINO Mario | Sindaco | | |
| CAUSARANO Giuseppe | Vice Sindaco | | |
| GIANNONE Vincenzo | Assessore | | |
| FALLA Giovanni | Assessore | / | X |
| PORTELLI Concetta | Assessore | | |
| TIMPERANZA Valeria | Assessore | / | X |

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore VIII Edilizia Privata e Sviluppo Economico, Ing. Salvatore Privitera, n. 01 del 04/07/2024, avente per oggetto: "Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico del Comune di Scicli.";
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore VIII Edilizia Privata e Sviluppo Economico, Ing. Salvatore Privitera, n. 01 del 04/07/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli atti consequenziali per la successiva trasmissione del regolamento de quo al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

.....
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VIII

Edilizia Privata e Sviluppo Economico



Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 1

del 4-7-2024

OGGETTO: Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Scicli.

IL TITOLARE E.Q. - SETTORE VIII

Il sottoscritto Ing. Salvatore Privitera, nella qualità di Titolare E.Q. del Settore VIII – Edilizia Privata e Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso che:

- la legge n.447/95 e ss.mm.ii. “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ha fornito una regolamentazione definitiva alla materia e che la stessa sarà pienamente operativa solo dopo l'emanazione di tutti i numerosi decreti cui la legge ha demandato le disposizioni applicative di cui solo una parte è stata ad oggi emanata;
- la legge quadro riprende ed amplia alcuni concetti e definizioni già presenti nella legislazione precedente e costituisce un organico testo di indirizzo sulle problematiche dell'inquinamento acustico;
- in tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità) e sono stabilite le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale;
- la legge quadro n.447/95 e ss.mm.ii. prevede anche che i criteri, in base ai quali i Comuni debbano procedere, vengano stabiliti con apposite leggi regionali;
- la Regione Sicilia con D.A. del 11/09/2007 ha approvato le “Linee Guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni della Regione Sicilia” che, in applicazione a quanto disposto dalla Legge n.447/95, definisce e disciplina a livello regionale, le modalità per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica e dei regolamenti comunali per la tutela dall'inquinamento acustico;
- ai sensi della Legge n.447/95, i Comuni devono redigere il Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, il Piano di risanamento acustico e il “Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico”;

Considerato che:

- con nota Prefettura prot. n. 37327 del 10/06/2024 i Comuni sono stati invitati a procedere con urgenza alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica e, nelle more, procedere all'adozione del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, entro e non oltre il 30 giugno 2024, sollecitata con nota prot. n. 41502 del 27/06/2024;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 2 del D.P.C.M. del 01/03/1991;
- l'art. 6 della legge n.447/95 “Legge quadro in materia di Inquinamento Acustico”;
- il D.A. 11/09/2007 “Linee Guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni della Regione Sicilia”, pubblicato nella G.U.R.S. n.50 del 19/10/2007;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il vigente Statuto Comunale;

Per quanto sopra propone alla Giunta Municipale l'adozione della presente deliberazione:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di adottare** il “Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Scicli”, redatto secondo le disposizioni della legge n.447/95 “Legge quadro in materia di Inquinamento Acustico” e del D.A. 11/09/2007 “Linee Guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni della Regione Sicilia”, pubblicato nella G.U.R.S. n.50 del 19/10/2007;

3. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore VIII – Edilizia Privata e Sviluppo Economico di predisporre tutti gli atti consequenziali per la successiva trasmissione del regolamento al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, mediante successiva votazione unanime, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

geom. Carmelo Arrabito




IL TITOLARE E.Q. SETTORE VIII

Ing. Salvatore Privitera

L'ASSESSORE PROPONENTE

Giuseppe Casarano



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VIII
EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO ECONOMICO

Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____
pubblicato all'albo pretorio in data _____ entra in vigore in data _____*

Indice generale

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

| | |
|---|---|
| Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE | 4 |
| Art. 2 – DEFINIZIONI | 4 |
| Art. 3 – VALORI LIMITE ASSOLUTI E DIFFERENZIALI | 5 |

TITOLO II MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NONCHÉ DELLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--|---|
| Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO | 6 |
| Art. 5 – RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA) | 7 |
| Art. 6 – RELAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (VPCA) | 8 |
| Art. 7 – VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI | 8 |
| Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO | 9 |
| Art. 9 – SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE | 9 |

TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

| | |
|---|----|
| Art. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI | 10 |
| Art. 11 - UTILIZZO DI APPARECCHI ED IMPIANTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI E DISCOTECHE. SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO | 10 |
| Art. 12 - REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO COME DA DPCM 215/99..... | 11 |
| Art. 13 - RUMORE PRODOTTO DA IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI..... | 11 |
| Art. 14 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RIFIUTI, AREE MERCATALI..... | 11 |

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

| | |
|---|----|
| Art. 15 – CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 12 |
| Art. 16 – AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO..... | 13 |
| Art. 17 – ORARI, DURATA DELLE MANIFESTAZIONI E LIMITI ACUSTICI PER LE AREE INDICATE ALL'ART. 16..... | 13 |
| Art. 18 - ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DI CUI ALL'ART. 16 | 14 |
| Art. 19 – ORARI E LIMITI DELLE DEROGHE RELATIVE ALLE AREE DI CUI ALL'ART. 18 | 14 |
| Art. 20 – INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI E/O PRIVATE PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE..... | 15 |

| | |
|---|----|
| Art. 21 – PICCOLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ACCESSORIA DI TRATTENIMENTI DANZANTI | 15 |
| Art. 22 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE..... | 16 |
| Art. 23 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI | 17 |
| Art. 24 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA E ORARI PER DEROGHE CANTIERI TEMPORANEI..... | 18 |
| Art. 25 – EMERGENZE | 18 |
| Art. 26 – PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE DI TEMPORANEITA'..... | 18 |
| Art. 27 – ALTRE ATTIVITA' NON DISCIPLINATE DALLA L. 447/95 | 19 |

TITOLO V

CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|--|----|
| Art. 28 – CONTROLLI | 19 |
| Art. 29 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 19 |
| Art. 30 – POTERI DEL SINDACO | 20 |
| Art. 31 – POTERI DEI DIRIGENTI | 20 |
| Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE | 20 |
| Art. 33 – ABROGAZIONE E VALIDITA' | 20 |

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii., e secondo i criteri riportati nelle “*Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Siciliana*” (Decreto 11/09/07 dell’Assessore Territorio ed Ambiente).

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore come le attività e i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell’ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell’edificio adibiti a uso comune limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica o i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all’interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali, senza diffusione di rumore all’esterno, per la quale resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. n. 81 dello 09.04.2008. e D.L. n. 195 del 10.04.2006.

Per quanto riguarda gli allegati del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi s’intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Si definiscono:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **ricettore** : qualsiasi individuo o struttura che subisce gli effetti del rumore nell’ambiente circostante.
- d) **ricettori sensibili** : si intendono quelle aree occupate da attività per le quali la normativa prevede una particolare tutela acustica ossia:
 - le scuole di ogni ordine e grado;
 - gli ospedali;
 - le case di cura e di riposo.
- e) **classificazione o zonizzazione acustica** : la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; a ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- f) **attività rumorosa a carattere temporaneo** : qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- g) **impatto acustico** : procedura con la quale si valutano gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- h) **sorgenti sonore fisse** :
 1. gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
 2. le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;

3. i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;

4. le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

i) **sorgenti sonore mobili** : tutte quelle non comprese tra quelle fisse.

j) **sorgente sonora specifica** : sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);

k) **valori limite di emissione** : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

l) **valori limite di immissione** : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

m) **valore di attenzione** : il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9.

n) **valori di qualità** : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

o) **valore limite di immissione specifico** : valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

I valori di cui alle lettere h) punto 2, punto 3, i) e j), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.

In tali casi si applica quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'art. 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore presenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Art. 3 – VALORI LIMITE ASSOLUTI E DIFFERENZIALI

Nelle more che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite attraverso il PRG comunale.

Tabella A

| Zone | Limite Assoluto | | Limite Differenziale | |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Leq in dB(A) | | Leq in dB(A) | |
| | Diurno (06:00-22:00) | Notturmo (22:00-06:00) | Diurno (06:00-22:00) | Notturmo (22:00-06:00) |
| Zona A* | 65 | 55 | 5 | 3 |
| Zona B* | 60 | 50 | 5 | 3 |
| Tutto il Territorio Nazionale | 70 | 60 | 5 | 3 |
| Zone esclusivamente industriali | 70 | 70 | --- | --- |
| * Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 | | | | |
| A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale. | | | | |
| B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A | | | | |

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell' Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

Valori limite differenziali da rispettare.

1. I valori limite differenziali di immissione, **tabella B**, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
2. Tali valori non si applicano nelle aree della **tabella A** classificate quali “**Zone esclusivamente industriali**”.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Tabella B

| Livelli | Notturno (22:00-06:00) | | Diurno (06:00-22:00) | |
|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Finestre aperte | Finestre chiuse | Finestre aperte | Finestre Chiuse |
| Ambientale | >40 | >25 | >50 | >35 |
| Differenziale | 3 dB | | 5 dB | |

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di attenzione

I valori di attenzione, da rispettare, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella A allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge n. 447/1995, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

TITOLO II
MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE E
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NONCHÉ DELLA REDAZIONE DI
STRUMENTI URBANISTICI

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL RISPETTO
DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

L'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di titoli autorizzativi o atti equivalenti, sono subordinati, alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Relazione previsionale di Impatto acustico;
- b) Valutazione previsionale di Clima acustico;
- c) Valutazione previsionale dei Requisiti acustici passivi degli edifici e Relazione conclusiva.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica del precedente comma è il Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni.

La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'Elenco Nazionale/Regionale Tecnici Competenti in Acustica, di cui all'art. 2 c. 6 della L. 447/95 (*la disciplina del tecnico competente è ora contenuta negli articoli da 20 a 25 del decreto legislativo n. 42 del 2007*), che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 5 – RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

La documentazione previsionale di Impatto Acustico deve fornire, in maniera esaustiva, tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto. A tal fine, i soggetti titolari di progetti o di proposte di interventi dovranno presentare apposita **Relazione Previsionale di Impatto Acustico**, che costituirà parte integrante delle istanze di concessione e/o autorizzazione per la realizzazione, potenziamento, modifiche delle opere sotto elencate:

- Aeroporti, avio superfici, eliporti.
- Discoteche, circoli privati, pubblici esercizi.
- Impianti sportivi e ricreativi.
- Attività industriali, artigianali di tipo produttivo o manifatturiero.
- Attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale.
- Attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi.
- Artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione.
- Ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
- Parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere.
- Cave.
- Impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento impianti di decompressione, ecc.
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie. Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo n.285 del 30/4/1992, e successive modifiche e/o integrazioni.
- Piani e programmi soggetti a V.I.A.-V.A.S.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano sorgenti sonore rumorose, la predetta relazione può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'esercizio.

Le attività agricole "essenziali" così come descritte all'art.2235 c.c. e le attività connesse direttamente collegate alla produzione agricola finalizzate alla valorizzazione dei prodotti aziendali possono fornire documentazione sostitutiva di Impatto Acustico.

Le attività, le cui emissioni di rumore non siano superiori a quelle fissate dalla classificazione acustica comunale, possono avvalersi per la presentazione della documentazione relativa al procedimento di impatto acustico, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 8, comma 5, della legge n. 447/1995).

Qualora in fase di verifica i valori limite fissati nel presente Regolamento non risultassero rispettati, il Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, provvederà ad emanare i necessari provvedimenti di diffida, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di diffida, non venga attuato quanto previsto dal su citato atto di diffida, il Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni provvederà a trasmettere l'atto al Dirigente del S.U.E. per i necessari provvedimenti di revoca degli atti edilizi rilasciati.

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite riportati nel presente Regolamento.

Art. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (VPCA)

Gli atti di pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale esecutivi o settoriali, di iniziativa pubblica o privata, disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, nonché le Autorizzazioni all'esercizio di attività o Denunce di Inizio Attività ovvero S.C.I.A., che prevedano le seguenti tipologie di insediamento:

- scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani e extraurbani, in quanto la quiete costituisce elemento determinante per la loro fruizione;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose in elenco al comma 2 del precedente art.5 dovranno contenere in allegato la *Valutazione Previsionale del Clima Acustico*.

L'assenza della "*Valutazione Previsionale del Clima Acustico*" è causa di diniego dei permessi o autorizzazioni di cui al comma 1, per carenza di documentazione essenziale.

Art. 7 – VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il quadro legislativo in Italia è composto dal DPCM 5/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" con validità generale mentre, per gli appalti pubblici, dal DM 23/06/2022. "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" (art.2 paragrafo 2.4.11 prestazioni e confort acustici).

Parametri acustici indicati nelle Legislazioni e nelle Norme Tecniche

Con riferimento al predetto decreto (DPCM 5/12/97), i limiti sono riportati di seguito

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

| |
|---|
| Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili |
| Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili |
| Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili |
| Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili |
| Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili |
| Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili |
| Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili |

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

(NdS - il primo valore è riferito alla destinazione residenziale e il secondo valore a quella uffici)

Valori di R'_w (*) riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

| | |
|--|---|
| $R'_w(*) \geq 50\text{dB}/50\text{dB}$ | indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, riguarda la capacità dell'elemento costruttivo di fermare la propagazione del rumore aereo; |
| $D_{2m, nT, W} \geq 40 \text{ dB}/42\text{dB}$ | indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, riguarda l'involucro esterno dell'edificio, serramenti compresi, ed identifica la capacità di fermare il rumore aereo; |
| $L'_{n, w} \leq 63 \text{ dB}/55\text{dB}$ | indice di valutazione del livello di rumore di calpestio dei solai normalizzato, riguarda i solai ed identifica la capacità di fermare i rumori impattivi; |
| $L_{ASmax} \leq 35(A)/35\text{dB}/(A)$ | livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow, riguarda il rumore degli impianti a funzionamento discontinuo (ascensore, sciacquone, scarichi, etc.); |
| $L_{Aeq} \leq 35(A)/35\text{dB}/(A)$ | livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, riguarda gli impianti a funzionamento continuo (caldaie, condizionatori, ventilatori, etc.); |

Lo valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici (Progetto acustico) costituisce la documentazione acustica preliminare relativa ad una struttura edilizia e ai suoi impianti ed è necessaria per assicurarsi che la progettazione tenga conto anche dei requisiti acustici degli edifici e del rispetto dei relativi valori limite, di cui al D.P.C.M.5 dicembre 1997, detta documentazione deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95 o dal progettista edile, ancorché non abilitato con re tecnico competente in acustica. secondo quanto indicato nel documento emanato dal Ministero dell'Ambiente il 28 maggio 1998.

La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative ad immobili adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche, e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto, attività commerciali e pubblici esercizi.

Per il rilascio di permessi di costruire relativi a ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, la *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve essere presentata limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

In tale documentazione allegata alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), deve essere dichiarato il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ovvero dove previsto dal D.M. 23/06/2022.

La *Relazione Conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici*, costituita dalla documentazione finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, è una dichiarazione asseverata sulla base di collaudo acustico in opera, effettuato da un TCA inserito nell'ENTECA, o mediante autocertificazione sottoscritta dal direttore dei lavori.

Art. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

La documentazione di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento deve essere presentata al SUE tramite la piattaforma telematica in uso o similare, il quale trasmetterà copia al Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni che rilascerà il parere di competenza.

La Relazione Conclusiva di cui all'art. 7 deve essere allegata alla relazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, sarà presentata al SUE tramite piattaforma telematica in uso o similare al Settore VIII – Edilizia Privata e Sviluppo Economico.

La mancata presentazione della documentazione di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento è causa di diniego del Permesso di Costruire o atto equivalente, per carenza di documentazione fondamentale. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi la mancanza di tale documentazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora in fase di verifica, i valori limite indicati nel presente Regolamento, non risultassero rispettati, il Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Il Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni si riserva di esaminare la documentazione di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Il Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

Art. 9 – SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Al fine di semplificare le procedure amministrative, entro 30 gg. dall'adozione del presente regolamento, i Dirigenti dei Settori coinvolti nelle procedure di rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, ecc., impartiscono, di comune accordo, disposizioni atte ad evitare agli utenti sia l'aggravio del procedimento per la presentazione della documentazione acustica, sia il prolungamento dei tempi autorizzativi.

La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici, a fronte di una dichiarazione di conformità dell'edificio redatta secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, può determinare una violazione penale, imputabile al tecnico competente in acustica, e/o al progettista, e/o al direttore lavori e/o al costruttore, secondo quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n° 445/2000, dalle specifiche norme del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente, qualsiasi attività stabilmente insediata in un'area, che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, di seguito elencate:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Sono altresì assimilate ad attività rumorose permanenti quelle attività che utilizzano servizi a funzionamento continuo quali:

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- gruppi frigo installati all'esterno dell'attività;
- estrattori di aria;
- gruppi elettrogeni;
- qualsiasi altra apparecchiatura rumorosa legata all'attività.

Le suddette attività rumorose devono rispettare i valori limite della classe a cui appartiene la relativa zona acustica e i valori limite differenziali all'interno degli ambienti abitativi limitrofi o prospicienti la sede dell'attività, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, previsti all'art.3 del presente regolamento.

Le attività, di sopra elencate, qualora rientrano tra i procedimenti AUA seguiranno l'iter previsto dal D.P.R. 13.03 2013, n. 59 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale".

Sono escluse le attività di tipo domestico e condominiali.

Art. 11 - UTILIZZO DI APPARECCHI ED IMPIANTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI E DISCOTECHE. SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

L'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali è regolamentato dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

All'art. 4 è confermata l'obbligatorietà della relazione di impatto acustico prevista dall'art. 8 della Legge 447/95.

Semplificazione della documentazione di impatto acustico (allegato 5 e 5 bis)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano

manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Art. 12 - REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO COME DA DPCM 215/99

Per i luoghi di intrattenimento danzante o luoghi di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215.

Resta fermo l'obbligo per le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di presentare istanza per il rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti ed, in generale, di pubblico spettacolo al Questore di Ragusa.

Art. 13 - RUMORE PRODOTTO DA IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

Gli impianti tecnologici fissi, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza ed adibiti ad uso comune, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, impianti di sollevamento acqua, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici, non sono tenuti a rispettare i valori limite differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97. In ogni caso tutti gli impianti tecnologici, a funzionamento sia continuo sia discontinuo di un edificio, indicati nella sottostante tabella, devono rispettare i valori limite fissati dal D.P.C.M. del 05.12.97 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

Valori limite per gli impianti tecnologici

| | |
|--|--|
| Servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) | +35 db(A) L_{Amax} con costante di tempo slow |
| Servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) | + 25 db(A) L_{Aeq} |

Le misure del livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore viene generato. Nel caso in cui un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del suddetto decreto, superi i valori limite indicati nella precedente tabella, il proprietario dovrà adottare soluzioni tecniche atte ad ottenere il rispetto della norma.

Art. 14 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA RIFIUTI, AREE MERCATALI

Le attività normate dal presente art. non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese,

predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, nei giorni feriali;

- dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30;
- dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nel periodo dal 1° Giugno al 30 settembre.

2) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3) Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 15:00.

4) Lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche è consentito dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Nelle aree utilizzate per attività varie (mercati, concerti, eventi, ecc.), l'attività di spazzamento deve concludersi entro quattro ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 15 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo titolo le attività rumorose di carattere temporaneo che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Manifestazione a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; sono altresì da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 30 giorni, anche non continuativi, per un anno solare.

Cantiere stradale, edile ed assimilabile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile, quali lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Arte di strada: si definisce qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto "a cappello", o organizzato con il patrocinio della Amministrazione Comunale, rientrano in questa fenomenologia le attività di: acrobati, giocolieri, cantastorie, clowns, statue viventi, mimi, danzatori, musicisti.

L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone.

Le attività temporanee si intendono autorizzate qualora rispettino i valori previsti dalla normativa vigente. Nel caso di non rispetto della normativa vigente tali attività possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità, previsti dal presente Regolamento, con le modalità di seguito indicate.

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L.447/95 e tenendo conto, inoltre, delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" (Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente).

Art. 16 – AREE DESTINATE AD ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi di cui all'art. 15 del presente Regolamento, per i quali è previsto il superamento dei valori limite della zona di appartenenza, devono svolgersi nei seguenti siti:

• **se all'aperto**

- Piazza Italia
- Piazza Busacca
- Via F. Mormino Penna
- Villa Penna
- Via Aleardi
- Via Sette Fratelli Cervi (Iungi)
- Area mercato Zagarone – Viale del Lavoro
- Palazzo Mormino Donnalucata
- Lungomare Donnalucata (Via Marina e Viale della Repubblica)
- Lungomare Cava D'Aliga (Via Frine)
- Lungomare Sampieri (Via Miramare)
- Area interna al campo sportivo Ciccio Scapellato

• **se al chiuso**

- Cine Teatro Italia
- Impianto sportivo geodetico Iungi
- altre strutture pubbliche e/o private

L'elenco di cui sopra, può essere modificato con atto del Consiglio Comunale, entro il 1° febbraio di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° aprile.

Le manifestazioni, autorizzate in deroga, che si svolgono nei siti suddetti, non devono sovrapporsi alle attività ordinariamente previste nei luoghi di culto, nei teatri, ecc., localizzati nel sito prescelto.

Le manifestazioni individuate nell'art. 15 del presente Regolamento possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al presente art., con le modalità indicate ai successivi articoli 17 e 18.

Art. 17 – ORARI, DURATA DELLE MANIFESTAZIONI E LIMITI ACUSTICI PER LE AREE INDICATE ALL'ART. 16

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti di cui all'art. 16, in deroga al rispetto dei valori limite di immissione sonora, può essere autorizzato:

- dalle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo.
 - per ogni sito, compreso nell'elenco di cui all'art. 16, possono essere concesse deroghe al superamento dei limiti previsti dalla zona acustica di appartenenza per un massimo di 30 eventi complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;
- Non devono avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta.

Il valore limite massimo di immissione sonora, in deroga ai limiti acustici nei siti individuati all'art. 16 è il seguente:

| | |
|--|--------------------|
| dalle ore 09:00 alle ore 22:00 | Laeq 80 dbA |
| dalle ore 22:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo | Laeq 75 dbA |

All'interno dell'area utilizzata valgono i limiti previsti all'art.2 dal DPCM n.215 del 16 aprile 1999.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello di pressione sonora ponderato A, misurato

conformemente a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e possono essere, anche, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici. Per tutti i ricettori, si intende automaticamente derogato il criterio differenziale e non si applicano i fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

Resta comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rilasciare ulteriori specifiche deroghe per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate da Enti pubblici o da privati di riconosciuto interesse per la cittadinanza.

Art. 18 - ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DI CUI ALL'ART. 16

Per le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree, di cui all'art. 16, destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, si applicano, nelle more che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite attraverso il PRG comunale.

La documentazione previsionale di impatto acustico dovrà pertanto fare riferimento a questi limiti.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Qualora non fosse possibile, per dette aree, il rispetto dei valori limite massimi previsti, il titolare e/o il responsabile della manifestazione/evento potrà richiedere autorizzazione in deroga a tali limiti.

Art. 19 – ORARI E LIMITI DELLE DEROGHE RELATIVE ALLE AREE DI CUI ALL'ART. 18

In ogni sito* al di fuori delle aree destinate a spettacolo (art. 16), possono essere concesse deroghe al superamento dei valori limite imposti dalla classificazione acustica comunale, per un massimo di 20 eventi complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Non devono avere durata superiore a n. 2 giorni consecutivi o a n. 6 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta.

Il valore limite massimo di immissione sonora, autorizzato in deroga, è il seguente:

| | |
|---|-------------|
| dalle ore 09: 00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo | Laeq 75 dbA |
|---|-------------|

L'autorizzazione può essere rilasciata con una pausa compresa tra le ore 13:00 e le ore 17:00. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Oltre le ore 01:00 ritornano in vigore i valori limite della classe acustica di appartenenza.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998" Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e possono essere, anche, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici. Per tutti i ricettori, si intende automaticamente derogato il criterio differenziale e non si applicano i fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

**Si definisce "sito" l'area all'interno dei centri abitati (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm), nella quale la manifestazione sia tale da non combinarsi acusticamente con la presenza di altri eventi simili, con un aumento delle immissioni sonore. Per manifestazioni temporanee al di fuori dei centri abitati il sito corrisponde sempre all'area occupata dalla manifestazione.*

Spettacoli/eventi organizzati da enti pubblici

Per quanto attiene gli spettacoli e gli intrattenimenti in luogo pubblico e aperto al pubblico organizzati da Enti Pubblici senza alcun scopo di lucro e fuori dall'ambito dell'attività imprenditoriale, si ribadisce che non occorre il rilascio della licenza di polizia, ma è necessaria la comunicazione agli Uffici di Polizia ai fini della predisposizione dei servizi di O.P., fermo restando l'obbligo per l'ente organizzatore di attenersi al rispetto della normativa in materia, in ordine al collaudo del palco, e delle strutture utilizzate con i relativi impianti elettrici.

Infatti, per tali spettacoli e intrattenimenti, seppur non obbligatoria la licenza di polizia, qualora vi siano **strutture destinate allo stazionamento del pubblico e/o una delimitazione delle aree**, seppur aperte al pubblico, e delle pertinenti vie di esodo, **dovrà comunque intervenire la Commissione Comunale di Vigilanza** nei limiti dell'art.141 del TULPS, e dovrà essere predisposto il Piano Safety.

In particolare, se si è in presenza di *allestimenti che siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e dell'entità prevista dell'affluenza del pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è necessaria la licenza ex art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di Vigilanza, indipendentemente o meno di strutture destinate agli spettatori (v. nota Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14/3/2013).*

Permane, invece, **l'obbligo del rilascio della licenza di polizia ex art. 68 del T.U.L.P.S.** per gli spettacoli ed intrattenimenti in luogo pubblico ed aperto al pubblico organizzati da soggetti ed enti privati anche se patrocinati da enti pubblici.

Art. 20 – INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI E/O PRIVATE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'art. 9 della L. 337/1968 stabilisce che le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo. L'Amministrazione Comunale individua con proprio atto di Giunta Comunale le aree ove è possibile installare strutture per le attività di spettacolo viaggiante. Le aree previste per queste tipologie di giostre si distinguono per attività permanenti (concesse per una durata fino a 3 anni) e temporanee.

Gli spettacoli viaggianti (Circhi, Giostre, Piccole attrazioni) potranno essere autorizzati in deroga ai limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, nelle more che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dovranno rispettare gli orari e la durata concessa dall'Amministrazione Comunale.

Art. 21 – PICCOLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ACCESSORIA DI TRATTENIMENTI DANZANTI

La disciplina dell'esercizio delle attività, quali piccoli trattenimenti ed attività di svago complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire il rispetto dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica.

Il titolare dell'esercizio commerciale deve presentare la SCIA (allegato), presso il SUAP o ufficio analogo, per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari, in ottemperanza all'art. 13 legge n. 35/2012. *

L'autorizzazione è concessa a condizione che gli spettacoli siano realizzati all'interno dei pubblici esercizi nel rispetto delle seguenti regole:

- Non si deve aumentare il prezzo della consumazione;
- Non si deve modificare la configurazione in modo tale da trasformarlo in un locale di pubblico spettacolo, ossia non devono essere spostati tavolini con sedie disposte a platea e/o piste da ballo, pedane, etc.;
- Lo spettacolo deve essere accessorio, complementare e secondario rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, cioè non deve essere richiesto un pagamento di corrispettivo, anche occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione di abbonamenti, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- la durata deve essere di un solo giorno: l'evento può essere iniziato in qualsiasi orario della giornata, ma concludersi entro e **non oltre la mezzanotte.**

Tali esercizi devono presentare gli adempimenti di legge sull'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, l. 447/1995, e/o, in caso di locali con più di 100 avventori, il certificato di prevenzione incendi.

In caso di attività che superino i limiti acustici assoluti e /o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della Legge 447/95.

Potranno essere concesse deroghe ad ogni pubblico esercizio per un numero massimo di 2 al mese.

I limiti acustici consentiti sono quelli riportati all'art. 19 del presente regolamento e l'attività di intrattenimento deve concludersi entro e non oltre la mezzanotte.

Per lo svolgimento delle attività di intrattenimento all'esterno del locale, in concessione su area pubblica e/o in area scoperta privata, il titolare dovrà rispettare le norme del regolamento comunale sui dehors.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma possono essere concesse nella misura massima di 8 al mese nei mesi di luglio e agosto.

Le autorizzazioni in deroga potranno essere chieste in un numero massimo di 24 per anno per sito.

Nella medesima data non potranno essere concesse deroghe per locali distanti tra di loro in linea d'aria entro 100 metri

Ai fini del presente articolo per sito si intende la singola via o piazza, in cui ricade il locale, su cui si chiede l'autorizzazione.

In caso di più istanze presentate che superano i limiti di cui sopra, il Comune autorizzerà le istanze pervenute al Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni dell'ente in ordine cronologico.

Le istanze dovranno pervenire nel rispetto della modulistica predisposta dall'ente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del protocollo dell'ente.

I limiti acustici consentiti sono quelli riportati all'art. 19 del presente regolamento. e l'attività di intrattenimento deve concludersi entro e non oltre la mezzanotte.

In caso in cui l'attività di intrattenimento musicale e/o danzante non sia **occasionale, accessoria e complementare** della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, è necessaria la licenza di cui all'art. 69 TULPS e all'accertamento di cui all'art. 80 TULPS.

Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all'art.69 e accertamento di cui all'art.80 del TULPS, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

Le autorizzazioni rilasciate sono sempre e in qualsiasi momento revocabili per abuso o per motivi di ordine pubblico e, in caso di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica; gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono ordinare la sospensione o la cessazione dell'intrattenimento e, se occorre, lo sgombero del locale.

I locali all'interno dei quali si svolge attività permanente di intrattenimento, in regola con le emissioni sonore, devono rispettare i seguenti limiti orari:

- dal 23 settembre al 20 giugno fino alle ore 01:00
- dal 21 giugno al 22 settembre fino alle ore 02:00.

Il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare orari diversi e per determinati periodi dell'anno.

***con esclusione dell'attività accessoria di trattenimenti danzanti**

Art. 22 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Sindaco e/o suo delegato previa istruttoria del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le autorizzazioni in deroga di tipo semplificato sono rilasciate, previa presentazione della domanda, con orario dalle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 in tutti i giorni della settimana e che abbiano una durata complessiva inferiore a 30 giorni, nell'arco di tempo di un anno.

La documentazione da presentare, redatta da tecnico competente, iscritto all'elenco regionale, è la seguente:

- 1) Modello allegato al presente regolamento (Allegato A);
- 2) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona;
- 4) Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
 - la durata e l'orario della manifestazione;
 - i valori limite richiesti e le caratteristiche degli impianti elettroacustici utilizzati;

Le domande di deroga devono essere presentate almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

È facoltà del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti, in riferimento alla localizzazione del palco, all'orientamento delle sorgenti sonore, alla tipologia degli strumenti musicali, ecc.

Art. 23 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI

Sono regolamentate in questo art. le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali o assimilabili ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, che vengono svolte nel territorio comunale.

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività rumorose relative ai cantieri mobili temporanei può essere svolta in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 75 dB(A), inteso come livello equivalente medio misurato sul periodo temporale più disturbante di 2 ore secondo le modalità descritte nell'Allegato B del DM 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, al Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni almeno 7 giorni prima della data di inizio dei lavori. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Ambiente a cura del richiedente.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente (Allegato B) e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dai sopra citati Allegati.

Documentazione da allegare alla richiesta di deroga per i cantieri edili

- 1) Modello allegato al presente regolamento (Allegato B);
- 2) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere che contenga:
 - la durata del cantiere;
 - l'articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - i valori limite richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;
 - una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazioni delle emissioni sonore, nonché copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- 4) Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente, comprendente:
 - stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - stima dei livelli riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
- 5) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Dirigente del Settore Ambiente, esaminata l'istanza, entro 10 giorni del

ricevimento della stessa, può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

6. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e gli impianti non considerati nella suddetta normativa dovranno essere mantenuti in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Art. 24 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA E ORARI PER DEROGHE CANTIERI TEMPORANEI

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'art. 22 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato B del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

- $L_{aeq} = 75$ dB(A) 8:00-12:00 e 13:00-17:00;
non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

giorni prefestivi:

- $L_{aeq} = 75$ dB(A) 8:00-12:00;
non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna sono imposte le specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. L'amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l'amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. e/o di personale interno e/o esterno qualificato.

3. L'amministrazione può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all'amministratore la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni.

4. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.

Art. 25 – EMERGENZE

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocimento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

Art. 26 – PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE DI TEMPORANEITA'

Ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. 4 settembre 2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 19 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

Altoparlanti mobili: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui all'ordinanza Comunale di riferimento.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed-è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 27 – ALTRE ATTIVITA' NON DISCIPLINATE DALLA L. 447/95

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- dalle ore 08:00 alle ore 21:00 - dal 1° aprile al 30 settembre;
- dalle ore 07:30 alle ore 20:30 - dal 1° ottobre al 31 marzo.

TITOLO V CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – CONTROLLI

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA, o da un Tecnico Competente in Acustica, inserito nell'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, individuato dall'Amm.ne Comunale.

Art. 29 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

1. fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2, comma 1, fissati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00.
3. chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
4. chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, supera i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
5. chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni e, ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il tempo previsto per ottemperare alla diffida è previsto in 15 (quindici) giorni lavorativi. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione venga reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi e l'attività continui a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi. Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo di 30 giorni consecutivi.

Art. 30 – POTERI DEL SINDACO

Come espressamente previsto dall'art. 9 della legge n. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incommode con proprio provvedimento, qualora le circostanze o altri fatti ne determinino la necessità. Rientrano altresì nelle competenze del Sindaco tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano la generalità dei cittadini.

Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il Sindaco può altresì avvalersi di professionisti abilitati (Tecnici Competenti in Acustica).

L'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Art. 31 – POTERI DEI DIRIGENTI

Come espressamente previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai Dirigenti comunali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano specifiche situazioni, mirate alla corretta esecuzione delle prescrizioni di cui al presente regolamento. Per l'effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il competente Dirigente del Settore Ambiente, può altresì avvalersi di professionisti abilitati (Tecnici Competenti in Acustica).

Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio della Comune di Scicli ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Art. 33 – ABROGAZIONE E VALIDITA'

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute negli atti, provvedimenti e ordinanze disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

**DOMANDA DI DEROGA PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI
TEMPORANEI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

Istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Art. 6 - "Competenze dei comuni"

(da presentare almeno 7 gg. lavorativi prima della manifestazione)



**Al Settore VIII – Edilizia Privata e Sviluppo Economico
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di
SCICLI**

Il/ La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il ___ / ___ / ___ cittadinanza _____ e residente a _____
prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____
Tel. _____ Cell. _____
e mail _____ pec _____

In qualità di legale rappresentante dell' impresa _____
Con sede legale a _____ (_____)
Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____
Tel. _____ Cell. _____
e mail _____ pec _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi «l'art. 6, comma I della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 per:

concerto _____
 manifestazione _____
 piccoli spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi _____
da svolgersi in via/piazza/area _____ nei seguenti giorni:
il ___ / ___ / _____ dalle ore _____ alle ore _____

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n-445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, di:

- avere la disponibilità dell'area sulla quale si svolgerà la manifestazione;
- che in prossimità dell'area nella quale verrà effettuato l'evento sono individuati come ricettori edifici ad uso residenziale;
- saranno evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento dell'evento. Per quanto possibile, si provvederà a prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori al termine dell'evento;
- saranno poste in atto le opportune misure tecnico-organizzative, al fine di minimizzare l'impatto acustico;
- che la capienza complessiva massima durante la manifestazione sarà:

inferiore a 100 persone

compresa fra 100 e 200 persone

superiore a 200 persone

- il Responsabile della gestione acustica della manifestazione, la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga, è il/la signor/a _____ nato/a a _____

il ____ / ____ / _____, residente a _____ in Via/Piazza _____
_____ n. _____ Tel./Cell. _____

residente a in Via/Piazza n. __, Tel. _____

Allegati:

Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria nel caso non venga utilizzato il dispositivo di firma digitale)

Scicli, _____

firma

DOMANDA DI DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore

Cantieri edili, stradali ed assimilabili per durata inferiore ai 30 gg. lavorativi
(da presentare almeno 7 gg. lavorativi prima dell'inizio lavori)

bollo

**Al Settore VIII – Edilizia Privata e Sviluppo Economico
Sportello Unico Edilizia
del Comune di
SCICLI**

Il sottoscritto: _____
in qualità di legale rappresentante o titolare o altro: _____
(nome ente, ditta): _____
sede legale: _____
(via, n. civico, tel. Fax): _____
comunica che nei giorni (esclusi sabato e domen ca) dal _____ al _____
in _____ Via/Piazza _____ n. _____ con i seguenti
orari (conformemente a quanto prescritto dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento) _____
_____ e nel rispetto dei valori limite di 75 dB(A) come valori limite di
immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 70
dB(A) misurati all'interno delle abitazioni in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività
rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Il sottoscritto dichiara di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del
Comune di Scicli e, consapevole della responsabilità perale prevista dal D.P.R. n.445 del
28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di rispettare, durante l'attività lavorativa, i suddetti valori limite di immissione sonora e dichiara,
altresi, di essere consapevole che l'inosservanza dei valori limite, comporterà l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del presente regolamento e

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. Relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei valori limite di emissione sonora previsti per la messa in commercio dallr normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
 2. Copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale e comunitaria prevede l'obbligo di certificazione acustica;
 3. Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 4. Pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 01/03/1991.
- I documenti suddetti dovranno essere redatti da tecnico competente in Acustica ai sensi dell'art.2 della Legge n. 447/95.

Scicli _____

Firma del dichiarante



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VIII

Edilizia Privata e Sviluppo Economico



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, n° _____ del _____

OGGETTO: Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Scicli.

PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. n° 48/91 e ART.53 L.142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

PARERE FAVOREVOLE

Scicli _____

Il Responsabile E.Q.
(Ing. Salvatore Privitera)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 8-9-2026.

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria